

Aiuti di Stato. Diffuse le FAQ dell'Entrate sulla compilazione dichiarazioni 2021 (Irap e Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021)

I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, l'indennità pari a 600 euro erogate da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti e i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Sono solo alcune della risposte pubblicate dall'Agenzia delle entrate sugli obblighi dichiarativi dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si pubblica la raccolta aggiornata al 27 agosto 2021.

Dichiarazione Irap 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell'art. 1-bis del [D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione \(legge n. 106 del 23 luglio 2021\)](#), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia

di aiuti di Stato. Con un'[avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021](#) sul sito dell'Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima [avvertenza](#), l'Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, **si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.**

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall'Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP con il codice 8 in quanto sono detassati? Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto si duplicherebbe l'importo.

Si conferma che i dati dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non vanno indicati anche nel prospetto aiuti di Stato del modello IRAP.

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l'indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'art. 10 del [decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115](#).

Per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate vanno indicati nel modello IRAP fra le variazioni in diminuzione IQ37 con codice generico 99?

I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia vanno indicati tra le variazioni in diminuzione **con codice 99** qualora nel conto economico siano stati indicati in una voce rilevante ai fini IRAP.

Per coloro che determinano il valore della produzione con il metodo fiscale (sez. I art. 5-bis, modello IRAP) i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate vanno indicati nel quadro IQ?

I contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non vanno indicati nel quadro IQ da parte dei soggetti che applicano l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si chiede se il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 D.L. n. 34/2020 e il

credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d'imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

*Si chiede conferma che i **finanziamenti garantiti MISE 100% o 80%** (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d'imposta derivante dagli stessi.*

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Dichiarazione Redditi Pf. Sp, Sc ed Enc 2021: faq sulla compilazione degli aiuti di Stato

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 ad opera dell'art. 1-bis del [D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione \(legge n. 106 del 23 luglio 2021\)](#), la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza da COVID-19 non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Con un'[avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021](#) sul sito dell'Agenzia delle entrate, nelle pagine relative a ciascun modello REDDITI e IRAP 2021, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno

*ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). Con la medesima [avvertenza](#), l'Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli. Al riguardo, **si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o IRAP in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza**, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, **senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.***

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP) non saranno inviati dall'Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

*In presenza dei **codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28** (contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate), indicati nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l'importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall'Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?*

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia non consente l'indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia **in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.**

In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l'annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell'accreditamento?

Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto aiuti **occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.**

Per i crediti d'imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l'importo dell'aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia "ribalta" in automatico l'importo dei crediti d'imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

*Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l'**indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti**) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.*

Si conferma che **tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici** ai sensi dell'art. 10 del [decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115](#).

Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle

entrate occorre indicare anche il risparmio d'imposta?

Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d'imposta conseguente alla loro detassazione.

Si chiede se il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d'imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d'imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di "aiuto di Stato", del credito d'imposta botteghe e negozi e del credito d'imposta locazioni. Per il primo, infatti, nel modello Redditi PF non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L.

34/2020, nelle istruzioni si legge che “il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401”. In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il credito d’imposta botteghe e negozi non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al credito d’imposta locazioni? Medesime questioni si pongono per altri crediti d’imposta. Ad esempio, per il credito d’imposta per le spese di sanificazione ex art. 125 D.L. n. 34/2020 le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020.

Il credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020) e il credito d’imposta spese di sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

Vedi anche:

Contributi e indennità Covid – Detassazione e collocazione nella dichiarazione dei redditi

[Aiuti Covid-19: ulteriori precisazioni sugli obblighi dichiarativi](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 618 del 20 settembre 2021:](#) «AIUTI COVID-19 – Aiuti di Stato – Dichiarazioni 2021 e compilazione del quadro RS – Aiuti, a livello statale e regionale, erogati durante e/o a causa

dell'emergenza pandemica – Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19 – Art. 10-bis, del D.L. 28/10/2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18/12/2020, n. 176 (cd. Decreto Ristori) – Art. 1-bis, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106»